

<AOO>AGEDP-PC</AOO><NUMERO_PROTOCOLLO>13785</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>08/04/2021</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 13785 e data 08/04/2021

ASSOCIAZIONE "LA RONDA DELLA CARITA' E DELLA SOLIDARIETA'"

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 -Costituzione e denominazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione Italiana e nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), e della normativa in materia è costituita un'associazione non riconosciuta denominata

"LA RONDA DELLA CARITA' E DELLA SOLIDARIETA'"

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "ORDANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" dovranno essere inseriti nella denominazione che diventerà quindi

"LA RONDA DELLA CARITA' E DELLA SOLIDARIETA' ODV"

oppure

"LA RONDA DELLA CARITA' E DELLA SOLIDARIETA'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "ORDANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" potranno comunque essere inseriti nella denominazione qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla L. 383/2000.

Art. 2 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Sede legale

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Piacenza (PC), all'indirizzo risultante dalle comunicazioni effettuate agli uffici competenti.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Piacenza (PC) non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà avvenire con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione opera sul territorio nazionale, ma intende operare anche oltre tale ambito in sede interregionale ed internazionale.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite e variate sedi secondarie, amministrative e/o operative, in Italia e all'estero.

Art. 4 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione è apolitica, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando, in via esclusiva o principale, in uno o più dei seguenti settori di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni; (art. 5, comma 1, lett. a) D. Lgs. 117/2017);

Nell'ambito dei settori di interesse generale in cui opera, l'Associazione si occupa prevalentemente di coloro che vivono uno stato di emarginazione estrema, con particolare attenzione all'alcoolismo, alla tossicodipendenza, al carcere, ai problemi psichiatrici e all'indigenza. Lo scopo è quello di avvicinare queste persone, portando loro generi di ristoro e vestiario, per instaurare un rapporto di amicizia che consenta di intervenire e tentare, con l'aiuto delle istituzioni presenti sul territorio, degli enti privati e di quanti altri si occupino delle finalità di cui sopra, di reinserire le persone nel tessuto sociale.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte prevalentemente tramite prestazioni fornite dai propri aderenti.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà, sia con soggetti pubblici che privati, sottoscrivere accordi di collaborazione, stipulare convenzioni e partecipare a bandi di gara che prevedono attività coerenti con le finalità dell'associazione e nel rispetto della natura dell'ente senza scopo di lucro.

Per raggiungere gli scopi e le finalità suddette l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- I. Individuazione dei soggetti caratterizzati da grave stato sociale;
- II. Gestione di strutture di accoglienza per un percorso di reinserimento sociale;
- III. Funzione di collegamento tra i soggetti bisognosi ed i servizi sociali me specialistici

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

La quota associativa non è rivalutabile, non è rimborsabile e non è, a qualsiasi titolo, trasferibile.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e pertanto l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte dell'associato.

Art. 6 - Associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, successivamente alla costituzione, il numero di associati diviene inferiore a quello minimo previsto per legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a meno che venga formulata richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono, inoltre, essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di

lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 7 - Procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione, nella quale dovrà essere precisato che il richiedente dichiara:

- di conoscere e di impegnarsi ad accettare lo Statuto sociale e gli eventuali regolamenti interni;
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni che saranno emanate dagli Organi Sociali;
- di impegnarsi a partecipare alla vita associativa.
- di avere pieno godimento dei diritti civili;
- di avere una buona condotta morale e civile;
- di condividere senza riserve le finalità perseguite dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito alla domanda di ammissione, secondo criteri non discriminatori, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della stessa.

L'accoglimento della domanda deve essere comunicato all'interessato ed annotato nel libro degli associati entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

Il provvedimento di rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione; entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'interessato può richiedere, a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, che sull'istanza di ammissione rigettata si pronunci l'Assemblea che, se non appositamente convocata, delibera in occasione della prima convocazione successiva alla ricezione di tale richiesta.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà; il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta, a tutti gli effetti, il minore nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- b) eleggere gli Organi Sociali e, ove siano rispettati i requisiti di eleggibilità di cui agli artt. 17 e 24 del presente Statuto, di essere eletti negli stessi;
- c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- d) esaminare i libri sociali e la documentazione contabile ed amministrativa, con le modalità stabilite dall'art. 28 del presente Statuto.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- b) versare quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c) adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, animati da spirito di solidarietà ed attuati con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti e delle linee programmatiche emanate dagli Organi Sociali, tutelandone il nome ed astenendosi da qualsiasi atto che possa nuocere alla stessa, nei confronti di soggetti terzi rispetto all'Associazione, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per decesso, rinuncia, esclusione o morosità.

In caso di morte dell'associato la quota associativa non è trasmissibile agli eredi.

Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, che ha effetto dalla data della prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla comunicazione, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato può essere escluso per:

- a) persistente e grave inosservanza degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
- d) mancato pagamento della quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- e) gravi inadempienze nei compiti e negli incarichi affidati.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione; contro tale provvedimento l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'Assemblea per l'esame dell'appello presentato dall'associato escluso dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e, in tale sede, all'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio; fino alla decisione dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato che, per qualsiasi motivo, abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata né ha alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO III

NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 10 - Volontari e attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività, per il tramite della stessa, in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata per conto dell'Associazione, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono, inoltre, essere rimborsate nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

A chiunque rivesta cariche sociali non possono essere corrisposti compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Ai lavoratori subordinati o autonomi impiegati nello svolgimento delle attività sociali non possono essere corrisposte somme a titolo di retribuzione o compenso superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto ai limiti previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs.81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui art. 5, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 117/2017 (formazione universitaria e post-universitaria); in ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 12 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) Il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- e) l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 13 - Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da altro associato indicato dai convenuti in sede di riunione assembleare.

Ogni associato si può far rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, solamente da un altro associato; la delega per la partecipazione all'Assemblea non potrà essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo e ciascun associato può rappresentare in assemblea sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, inoltre, quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi comunque la necessità.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata a seguito di richiesta motivata effettuata da almeno 1/5 (un quinto) degli associati a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in tale caso l'Assemblea deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta e qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, deve provvedere in sua vece.

La convocazione dell'Assemblea avviene, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione, mediante avviso affisso nella sede legale e nelle eventuali sedi secondarie, amministrative e/o operative istituite o mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza di prima e seconda convocazione,

che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero da verbalizzante a ciò appositamente nominato o, in caso di sua assenza o impedimento; tale verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso da parte dell'associato assente o dissenziente ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore;
- c) eleggere il Presidente
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- f) eleggere e revocare l'Organo di Revisione, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro Organo Sociale o attribuito dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta degli associati presenti aventi diritto di voto.

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare sul trasferimento della sede legale;
- c) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti aventi diritto di voto.

Art. 16 - Assemblea degli associati: regole di voto

Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Art. 17 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione, è composto da un numero di membri non inferiore a (tre), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi, scelti dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, chi ricopre cariche sociali in altre società o associazioni che operano nello stesso ambito o comunque iscritte a enti di promozione che operano nello stesso ambito e chi abbia riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 5 (cinque) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 18 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci e, inoltre, quando il Presidente ne ravvisi comunque la necessità.

Il Consiglio Direttivo deve inoltre essere convocato a seguito di richiesta motivata effettuata al Presidente da almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri, a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in tale caso la riunione del Consiglio Direttivo deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta e qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, deve provvedere in sua vece.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, mediante avviso affisso nella sede legale e nelle eventuali sedi secondarie, amministrative e/o operative istituite o mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti, con voto palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero da verbalizzante a ciò appositamente nominato in caso di sua assenza o impedimento; tale verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi Sociali, ed in particolare ha il compito di:

- a) dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare e revocare il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) determinare l'ammontare della quota associativa annuale, stabilendo i termini e le modalità di versamento;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione ed al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- c) revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- d) sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art. 17 del presente Statuto;
- e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, cessino dall'incarico uno o più Consiglieri che non rappresentino la maggioranza del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo proseguirà, carente dei componenti cessati, fino alla prima Assemblea utile nella quale si procederà alle votazioni per surrogare i Consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare

l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi di tale evento, al fine eleggere il nuovo Consiglio Direttivo; qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, deve provvedere in sua vece. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica limitatamente agli affari urgenti e per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21 - Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti interni, di fronte a terzi ed in giudizio; dirige e controlla il funzionamento dell'Associazione nel rispetto dell'autonomia degli altri Organi Sociali, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e adotta, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del proprio mandato di Consigliere dell'Associazione.

La carica di Presidente, oltre che per le sopraggiunte cause di decadenza dalla carica di Consigliere di cui all'art. 17 del presente Statuto, si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le attribuzioni del Presidente si intendono conferite, ove non altrimenti previsto dalla legge o dal presente Statuto, al Consigliere più anziano di età.

Art. 22 - Vice-Presidente: poteri e durata in carica

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Vice-Presidente dura in carica sino alla scadenza del proprio mandato di Consigliere dell'Associazione.

La carica di Vice-Presidente, oltre che per le sopraggiunte cause di decadenza dalla carica di Consigliere di cui all'art. 17 del presente Statuto, si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Segretario: poteri e durata in carica

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali, attende alla corrispondenza dell'Associazione e svolge le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il Segretario dura in carica sino alla scadenza del proprio mandato di Consigliere dell'Associazione.

La carica di Segretario, oltre che per le sopraggiunte cause di decadenza dalla carica di Consigliere di cui all'art. 17 del presente Statuto, si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge (Art. 30 Codice del terzo settore), è nominato un Organo di Controllo, che potrà essere monocratico o collegiale secondo la decisione di volta in volta assunta dall'Assemblea degli associati che provvede alla nomina.

L'Organo di Controllo monocratico deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro; in caso di Organo di Controllo collegiale il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti mentre i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

All'atto della nomina, in caso di organo collegiale, l'Assemblea provvede anche a nominare il Presidente dell'Organo di Controllo.

Le riunioni e le attività di vigilanza e controllo dell'Organo di Controllo sono riassunte in un verbale sottoscritto da tutti i membri; tale verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, uno o più membri dell'organo di Controllo cessino dall'incarico prima della scadenza del mandato, l'Assemblea provvede alla nomina dei sostituti che resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato dell'Organo di Controllo in carica; in caso di cessazione dall'incarico dell'organo monocratico, il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi di tale evento per provvedere alla nomina del nuovo Organo di Controllo.

Art. 25 - Competenze dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- d) attesta che il bilancio sociale, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- e) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio.

Può esercitare, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito integralmente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato; i componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26 - Organo di Revisione: composizione, durata in carica e funzionamento

Se l'Organo di Controllo non esercita la revisione legale dei conti, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Organo di Revisione, costituito da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'Organo di Revisione cessi dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi di tale evento per provvedere alla nomina del nuovo Organo di Revisione; qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, deve provvedere in sua vece.

Art. 27 - Responsabilità degli Organi Sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri e, qualora nominati, i direttori generali, i componenti dell'Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni ed in tema di revisione legale, in quanto compatibili.

TITOLO V

I LIBRI SOCIALI

Art. 28 - Libri sociali e registri

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato, tenuto a cura dell'Organo di Controllo;
- e) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Ogni associato ha diritto di esaminare i suddetti libri sociali; al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve formulare espressa richiesta al Consiglio Direttivo, a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, il quale deve provvedere entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta.

TITOLO VI

NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie previste dall'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

Art. 30 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi da attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e delle altre norme applicabili in materia.

Art. 31 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 6 (sei) mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati il bilancio.

Il bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Il bilancio è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 32 - Bilancio sociale ed informativa sociale

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi Sociali, ai dirigenti ed agli associati;
- redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 15 del presente Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a fini di utilità sociale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, dalle disposizioni attuative dello stesso e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e relative disposizioni attuative.

[Signature]
Pierluigi Zafferi
Mio Jannelli
Anna Brunelli

MARBAZZI
Sara Deloti

Piero Jannelli

Giuseppe Spadoni

Costelli muni educione

[Signature]
Sordi Deloti

Bondazza Barb

12